

	Principi	Prestazioni				Finanziamento																						
		Per età	Per incapacità di guadagno temporanea	Per incapacità di guadagno permanente	In caso di decesso per i superstiti																							
1° pilastro AVS/AI	<p><b>Scopo</b> Copertura del fabbisogno vitale</p> <p><b>Obbligatorio</b> Per tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera</p> <p><b>Salario medio per la formazione della rendita</b> Massimo CHF 83'520</p>	<p><b>Rendita semplice di vecchiaia</b> (con periodo di contribuzione completo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimo CHF 13'920</li> <li>■ Massimo CHF 27'840</li> </ul>	<p><b>Indennità giornaliera dell'AI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per la durata dei provvedimenti d'integrazione</li> <li>■ Importo in funzione del reddito e del numero di figli</li> </ul>	<p><b>Rendita d'invalidità</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Grado d'invalidità</th> <th>Rendita AI</th> </tr> <tr> <td>40-49%</td> <td>¼ di rendita</td> </tr> <tr> <td>50-59%</td> <td>½ di rendita</td> </tr> <tr> <td>60-69%</td> <td>¾ di rendita</td> </tr> <tr> <td>≥ 70%</td> <td>rendita intera ❶</td> </tr> </table> <p><b>Rendita per i figli</b> 40% della rendita d'invalidità</p> <p><b>Ulteriori prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provvedimenti di riconoscimento e intervento preventivi</li> <li>■ Provvedimenti d'integrazione</li> <li>■ Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari</li> </ul>	Grado d'invalidità	Rendita AI	40-49%	¼ di rendita	50-59%	½ di rendita	60-69%	¾ di rendita	≥ 70%	rendita intera ❶	<p><b>Rendite per i superstiti</b> in % della rendita semplice di vecchiaia</p> <table border="1"> <tr> <td>Vedove ❷/vedovi ❸</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Orfani di entrambi i genitori</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Orfani di un genitore</td> <td>40%</td> </tr> </table>	Vedove ❷/vedovi ❸	80%	Orfani di entrambi i genitori	60%	Orfani di un genitore	40%	<p><b>Contributi ❹</b> in % del salario determinante</p> <table border="1"> <tr> <td>AVS</td> <td>8.4%</td> </tr> <tr> <td>AI</td> <td>1.4%</td> </tr> <tr> <td>IPG</td> <td>0.5%</td> </tr> </table> <p><b>Salario determinante</b> Salario lordo senza assegni familiari e senza assegni per i figli (= salario sottoposto all'AVS)</p> <p><b>Versamento dei contributi</b> Da parte del dipendente e del datore di lavoro, ognuno per un importo totale pari al 5.15% del salario determinante</p>	AVS	8.4%	AI	1.4%	IPG	0.5%
	Grado d'invalidità	Rendita AI																										
40-49%	¼ di rendita																											
50-59%	½ di rendita																											
60-69%	¾ di rendita																											
≥ 70%	rendita intera ❶																											
Vedove ❷/vedovi ❸	80%																											
Orfani di entrambi i genitori	60%																											
Orfani di un genitore	40%																											
AVS	8.4%																											
AI	1.4%																											
IPG	0.5%																											
LAINF	<p><b>Scopo</b> Protezione contro le conseguenze economiche di infortuni e malattie professionali, nonché infortuni non professionali</p> <p><b>Obbligatorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Infortuni e malattie professionali: per tutti i dipendenti occupati in Svizzera</li> <li>■ Infortuni non professionali: per tutti i dipendenti con un'occupazione di almeno 8 ore alla settimana</li> </ul> <p><b>Salario assicurato</b> Massimo CHF 126'000</p>	<p>La LAINF non prevede prestazioni durante la vecchiaia.</p>	<p><b>Indennità giornaliera della LAINF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 80% del salario assicurato</li> <li>■ Prestazione a partire dal 3° giorno fino al ripristino della capacità di guadagno totale, all'inizio del pagamento di una rendita o al decesso della persona assicurata</li> </ul>	<p><b>Rendita d'invalidità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 80% del salario assicurato</li> <li>■ In caso d'invalidità parziale viene versata una rendita conforme al grado d'invalidità</li> <li>■ Indennità per menomazione dell'integrità e assegno per grandi invalidi</li> <li>■ Le prestazioni risultanti dalla LAINF, unitamente a quelle dell'AI (1° pilastro) non possono superare il 90% del salario assicurato.</li> </ul>	<p><b>Rendite per i superstiti ❺</b> in % del salario assicurato</p> <table border="1"> <tr> <td>Vedove/vedovi ❻</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Orfani di entrambi i genitori</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Orfani di un genitore</td> <td>15%</td> </tr> </table>	Vedove/vedovi ❻	40%	Orfani di entrambi i genitori	25%	Orfani di un genitore	15%	<p><b>Salario determinante</b> Salario sottoposto all'AVS, massimo CHF 126'000</p> <p><b>Versamento dei contributi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il datore di lavoro si fa carico del premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) in funzione delle classi e dei gradi di rischio</li> <li>■ Il dipendente si fa carico del premio per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) in funzione delle classi e sottoclassi di rischio</li> </ul>																
Vedove/vedovi ❻	40%																											
Orfani di entrambi i genitori	25%																											
Orfani di un genitore	15%																											
Continuazione del pagamento del salario	<p>■ In caso di impedimento al lavoro, intervenuto senza colpa del dipendente (ad es. in seguito a malattia), il datore di lavoro è tenuto, in virtù dell'art. 324a CO, a continuare a pagare il salario per un periodo di tempo determinato. La durata del diritto al salario è di 3 settimane nel primo anno di servizio; successivamente aumenta in funzione degli anni di servizio. Questa durata è solitamente determinata sulla base della cosiddetta «Scala bernese», «Scala basilese» o «Scala zurighese», salvo diverse disposizioni del contratto.</p> <p>■ Tale obbligo può essere coperto o integrato con un'assicurazione indennità giornaliera per malattia in caso di incapacità di guadagno temporanea. In caso di incapacità di guadagno permanente o in caso di decesso non è prevista alcuna prestazione.</p>					<p><b>Versamento dei contributi</b> Il datore di lavoro contribuisce al premio dell'assicurazione indennità giornaliera per malattia nella misura minima del 50% (salvo accordo contrario).</p>																						
2° pilastro LPP	<p><b>Scopo</b> Mantenimento, in modo adeguato, del tenore di vita abituale tramite previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</p> <p><b>Obbligatorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per tutti i dipendenti occupati in Svizzera con un salario sottoposto all'AVS di almeno CHF 20'880</li> <li>■ Per i rischi decesso e invalidità, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età</li> <li>■ Per la vecchiaia, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età</li> </ul> <p><b>Salario assicurato (coordinato)</b> Salario sottoposto al premio AVS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deduzione di coordinamento CHF 24'360</li> </ul> <p>= Salario coordinato massimo di CHF 59'160 o minimo di CHF 3'480</p>	<p><b>Rendita di vecchiaia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avere di vecchiaia, accumulato all'età di 65 anni (uomini) o 64 anni (donne), moltiplicato per l'aliquota di conversione ❷ del 6.8%</li> <li>■ Per le persone assicurate delle classi d'età tra il 1940 e il 1948 è prevista una soluzione transitoria</li> </ul> <p><b>Rendita per figli di pensionati</b> 20% della rendita di vecchiaia</p>	<p>La LPP non prevede alcuna prestazione in caso di incapacità di guadagno temporanea.</p>	<p><b>Rendita d'invalidità</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Grado d'invalidità</th> <th>Rendita AI</th> </tr> <tr> <td>40-49%</td> <td>¼ di rendita</td> </tr> <tr> <td>50-59%</td> <td>½ di rendita</td> </tr> <tr> <td>60-69%</td> <td>¾ di rendita</td> </tr> <tr> <td>≥ 70%</td> <td>rendita intera ❸</td> </tr> </table> <p><b>Rendita per figli di invalidi</b> 20% della rendita d'invalidità</p>	Grado d'invalidità	Rendita AI	40-49%	¼ di rendita	50-59%	½ di rendita	60-69%	¾ di rendita	≥ 70%	rendita intera ❸	<p><b>Rendite per i superstiti</b> in % della rendita d'invalidità o della rendita di vecchiaia in corso secondo la LPP</p> <table border="1"> <tr> <td>Vedove/vedovi ❹</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Orfani</td> <td>20%</td> </tr> </table>	Vedove/vedovi ❹	60%	Orfani	20%	<p><b>Accrediti di vecchiaia</b> in % del salario determinante</p> <table border="1"> <tr> <td>25-34 anni</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>35-44 anni</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>45-54 anni</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>55-64/65 anni (donne/uomini)</td> <td>18%</td> </tr> </table> <p><b>Premio di rischio</b> In funzione dell'età, del sesso e dell'ammontare delle prestazioni</p> <p><b>Contributi al fondo di garanzia</b> Per sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole e per la copertura d'insolvenza</p> <p><b>Salario determinante</b> Salario assicurato (coordinato)</p> <p><b>Versamento dei contributi</b> Al finanziamento dei contributi summenzionati il dipendente contribuisce nella misura massima del 50% e il datore di lavoro nella misura minima del 50%.</p>	25-34 anni	7%	35-44 anni	10%	45-54 anni	15%	55-64/65 anni (donne/uomini)	18%
Grado d'invalidità	Rendita AI																											
40-49%	¼ di rendita																											
50-59%	½ di rendita																											
60-69%	¾ di rendita																											
≥ 70%	rendita intera ❸																											
Vedove/vedovi ❹	60%																											
Orfani	20%																											
25-34 anni	7%																											
35-44 anni	10%																											
45-54 anni	15%																											
55-64/65 anni (donne/uomini)	18%																											

❶ La rendita intera corrisponde alla rendita di vecchiaia semplice.

❷ Le vedove senza figli hanno diritto a una rendita se al momento del decesso della persona assicurata hanno compiuto il 45° anno d'età e se il matrimonio è durato almeno 5 anni.

❸ Le rendite per vedovi sono corrisposte fino al compimento del 18° anno d'età dell'ultimo figlio/dell'ultima figlia.

❹ Per gli indipendenti, per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa e per le persone che continuano a lavorare dopo l'età del pensionamento (65/64 anni) valgono disposizioni particolari.

❺ Le prestazioni per i superstiti non possono superare il 70% del salario assicurato (il 90% unitamente a quelle dell'AVS).

❻ Il diritto sussiste per a) vedove con figli, b) vedove di oltre 45 anni di età, c) vedovi con figli che hanno diritto a una rendita per orfani, e d) vedove/vedovi invalidi. Le vedove senza figli fino a 45 anni di età ricevono un'indennità in capitale.

❼ L'aliquota di conversione del 6.8% si applica alla parte obbligatoria della previdenza.

❸ L'importo della rendita d'invalidità intera è pari al 6.8% della somma dell'avere di vecchiaia accumulato e dei futuri accrediti di vecchiaia relativi al periodo fino al raggiungimento dell'età del pensionamento ordinario (senza interessi); soluzione transitoria analogamente a quella prevista per la rendita di vecchiaia.

❹ Le vedove/i vedovi senza figli hanno diritto a una rendita se al momento del decesso della persona assicurata hanno compiuto il 45° anno d'età e se il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Al caso individuale sono applicabili, oltre alle disposizioni legali, le condizioni d'assunzione, nonché, eventualmente, il contratto collettivo di lavoro e, per l'ambito della previdenza del personale, il regolamento corrispondente.

Per ulteriori informazioni sull'AVS consultare il sito ► [www.ahv.ch](http://www.ahv.ch)

**Semplice. Chiedete a noi.**  
T 058 280 1000 (24 h), [www.helvetia.ch](http://www.helvetia.ch)

